

COMUNE DI CASSINE
Provincia di Alessandria

Allegato A) deliberazione C.C. n. 13 del 25/06/2021

REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

INDICE:

Articolo 1 - Finalità del Regolamento	3
Articolo 2 - Istituzione della Commissione	3
Articolo 3 - Composizione della commissione.....	3
Articolo 4 - Nomina, durata e compensi	3
Articolo 5 - Casi di incompatibilità	4
Articolo 6 - Casi di decadenza	4
Articolo 7 - Attribuzioni	5
Articolo 8 - Organi e procedure	5
Articolo 9 - Istruttoria delle pratiche e rilascio dell'autorizzazione	6
Articolo 10 - Termini per l'espressione del parere.....	6
Articolo 11 - Norma di rinvio.....	7
Articolo 12 - Entrata in vigore e pubblicità del Regolamento.....	7

Articolo 1 - Finalità del Regolamento

- 1) Il presente regolamento disciplina l'istituzione, la composizione, le attribuzioni ed il funzionamento della Commissione locale per il paesaggio del Comune di Cassine ai sensi dell'articolo 4 della Legge Regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.

Articolo 2 - Istituzione della Commissione

- 1) E' istituita, ai sensi dell'articolo 4 della Legge Regionale 1 dicembre 2008 n. 32, la "Commissione locale per il paesaggio", di seguito denominata per brevità "Commissione", quale organo tecnico consultivo che esprime pareri obbligatori in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune.
- 2) La Commissione svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale del Comune di Cassine.
- 3) A seguito di specifiche, successive convenzioni ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000, la competenza della Commissione potrà essere estesa ad altri Comuni, senza che ciò comporti modifica del presente regolamento.

Articolo 3 - Composizione della commissione

- 1) La Commissione è composta da 3 soggetti dotati di professionalità tecnica, in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero e al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali e alla gestione del patrimonio naturale.
- 2) In alternativa al corso di laurea, in conformità con quanto previsto nella L.R. 32/2008 art. 4 comma 2 lettera b), i componenti la Commissione potranno essere in possesso del solo diploma di scuola secondaria di secondo grado attinente alle discipline indicate nel precedente comma 1, purché siano iscritti al relativo albo professionale ed abbiano svolto un "Corso di specializzazione in materia di paesaggio" i cui contenuti e modalità sono stabilite dalla Regione Piemonte.
- 3) I predetti componenti devono rappresentare una pluralità delle competenze elencate al precedente comma 1 e devono aver maturato una esperienza attinente alla tutela del paesaggio almeno quinquennale (dal conseguimento di laurea magistrale), settennale (dal conseguimento di laurea di primo livello) e decennale (dal conseguimento di diploma di scuola secondaria di secondo grado) nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie indicate al precedente comma 1 del presente articolo.
- 4) Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali, etc..) attinenti alla tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, dovranno risultare dal curriculum individuale.

Articolo 4 - Nomina, durata e compensi

- 1) La Commissione è nominata dalla Giunta comunale, previa acquisizione e valutazione dei curricula delle candidature presentate dagli interessati a seguito della pubblicazione di un apposito avviso sul sito web comunale. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto al precedente art. 3. Con il provvedimento di nomina può essere approvata una lista di membri sostitutivi a cui attingere in caso di rinuncia, decadenza o revoca del mandato di uno o più membri effettivi.
- 2) La durata in carica della Commissione è stabilita nella deliberazione di nomina da parte della Giunta comunale e non può comunque superare i cinque anni; il mandato dei membri è rinnovabile una sola volta.
- 3) Alla scadenza del termine di cui al precedente comma 2, la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque per non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza.
- 4) Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, si provvederà alla sua sostituzione. Il sostituto resterà in carica per il residuo periodo di durata del mandato del componente sostituito.
- 5) Ai sensi dell'art. 183, comma 3 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, la partecipazione ai lavori della Commissione è gratuita, salvo eventuale rimborso delle spese documentate per trasferte, sopralluoghi, indagini supplementari necessari per esprimere i pareri di competenza. I rimborsi saranno riconosciuti nelle forme previste per Legge o Regolamento.

Articolo 5 - Casi di incompatibilità

- 1) I componenti della Commissione non possono essere contestualmente membri della Commissione comunale edilizia e/o di altre commissioni operanti nel settore urbanistico-edilizio. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula prima dell'inizio della trattazione dell'argomento per il quale sussiste conflitto di interessi, dandone comunicazione ai restanti componenti; dell'osservanza di tale prescrizione deve essere fatta menzione nel parere.
- 2) Sono parimenti incompatibili i tecnici e gli Amministratori del Comune di Cassine (Sindaco, Assessori, Consiglieri) ed i soggetti che per Legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

Articolo 6 - Casi di decadenza

- 1) Le incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5, ancorché insorte successivamente alla nomina, determinano la decadenza dalla condizione di componente la Commissione.
- 2) L'ingiustificata mancata partecipazione a più di tre riunioni consecutive della commissione determina a sua volta la decadenza dalla condizione di componente la Commissione.

- 3) Ricorrendo le situazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la decadenza è pronunciata con deliberazione della giunta comunale.

Articolo 7 - Attribuzioni

- 1) Nell'esercizio delle funzioni amministrative che le sono attribuite, la Commissione:
 - a) esprime parere obbligatorio non vincolante in merito alle istanze di autorizzazione paesaggistica il cui rilascio è di competenza del Comune. Tale parere costituisce una valutazione paesaggistica delle trasformazioni proposte altamente qualificata dal punto di vista tecnico scientifico ed ha natura ed effetti diversi e separati rispetto alla valutazione edilizio-urbanistica delle trasformazioni medesime;
 - b) esprime il parere obbligatorio vincolante di cui all'art. 49, ultimo comma della L.R. n. 56/1977 e s.m.i. in merito ai titoli abilitativi che ricadono su aree o su immobili che nella prescrizione degli strumenti locali sono definiti di interesse storico artistico ed ambientale.
- 2) La Commissione può inoltre:
 - a) chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa;
 - b) effettuare sopralluoghi per verificare la reale situazione dei luoghi, in particolare qualora le rappresentazioni grafiche prodotte siano scarse e/o poco comprensibili;
 - c) convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetto;
 - d) attivare canali di consultazione e confronto con la Commissione Regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario e la Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria – Asti e Cuneo.
- 3) La Commissione, nell'esprimere il parere di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, presta particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio interessato, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e alla congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

Articolo 8 - Organi e procedure

- 1) La Commissione elegge nella prima seduta il Presidente. In caso di assenza del Presidente le sue funzioni sono svolte da altro componente a tal fine individuato dalla Commissione stessa.
- 2) La Commissione si riunisce in base alle necessità rappresentate dal Responsabile del servizio competente e comunque almeno una volta al mese.
- 3) La seduta è convocata dal Presidente. La convocazione avviene tramite nota inviata tramite posta elettronica o posta elettronica certificata. Il Servizio tecnico comunale mette a disposizione dei commissari tutta la documentazione relativa alle pratiche poste in discussione.
- 4) Le riunioni della Commissione non sono pubbliche e possono svolgersi sia in presenza che in remoto.

- 5) Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale ovvero da un componente della Commissione scelto dal Presidente. Ove le funzioni di segretario siano esercitate da un dipendente comunale, questi non ha diritto di voto.
- 6) Per la validità delle sedute e dei pareri della Commissione è necessaria la presenza di almeno 2 componenti in carica, di cui uno deve essere il Presidente o il sostituto del Presidente di cui al comma 1.
- 7) I pareri della Commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei componenti aventi diritto al voto. A parità di voto prevale quello del Presidente.
- 8) La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.
- 9) Il segretario della Commissione redige il verbale della seduta.
- 10) Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero ed i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.
- 11) Il verbale è firmato dal segretario estensore, dal presidente della Commissione, dai membri componenti.

Articolo 9 - Istruttoria delle pratiche e rilascio dell'autorizzazione

- 1) L'Amministrazione, attraverso proprio personale, istruisce i procedimenti, provvede ove necessario a chiedere le opportune integrazioni, le sottopone alla Commissione, predispone la relazione tecnica illustrativa da trasmettere, assieme alla documentazione presentata, al Soprintendente, entro i termini previsti dall'art. 146, comma 7 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i. o, nei casi di procedura semplificata, ai sensi di cui al D.P.R. 31/2017 dando nel contempo comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.
- 2) Successivamente alla trasmissione al Soprintendente, trovano applicazione i commi 8, 9, 10 e 11 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/04 e s.m.i.
- 3) Ai fini di quanto previsto nei commi precedenti, l'Amministrazione nomina un Responsabile del Procedimento.

Articolo 10 - Termini per l'espressione del parere

- 1) La Commissione è tenuta ad esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile e comunque nei termini richiamati nel precedente art. 9.
- 2) Relativamente al parere previsto dall'art. 49, 7° comma, della L.R. 56/77 e s.m.i. la Commissione deve esprimersi entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza.
- 3) La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni determina la sospensione dei termini, che riprendono a decorrere alla data di ricezione delle integrazioni e/o rielaborazioni richieste.

Articolo 11 - Norma di rinvio

- 1) Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento, si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia.

Articolo 12 - Entrata in vigore e pubblicità del Regolamento

- 1) In conformità a quanto previsto dall'art. 81 comma 5 del vigente Statuto Comunale, il presente regolamento, è soggetto a duplice pubblicazione all'Albo pretorio: dopo l'adozione della delibera di approvazione, in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva. A decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del presente Regolamento, si intende abrogata qualsiasi norma regolamentare del Comune in materia non compatibile con il presente Regolamento.
- 2) Il presente Regolamento, successivamente alla sua entrata in vigore, sarà pubblicato con carattere di continuità sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente".